



*Allegato A*  
*Decreto del Commissario straordinario n. 21/2017*

**REGOLAMENTO  
PER LE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE  
CONNESSE AI SERVIZI AZIENDALI  
DEGLI STUDENTI PRESSO L'ESU DI VENEZIA**

**Art. 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n. 68, norma le modalità di attuazione delle attività a tempo parziale degli studenti iscritti alle Università e alle Istituzioni per l'alta formazione artistica attive in Venezia presso l'ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia.

**Art. 2 – Riferimenti normativi**

Il presente Regolamento è assunto in applicazione e in conformità ai seguenti presupposti normativi:

- Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8;
- art. 11 del D. Lgs. n. 68/2012 - Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti;
- art. 2, comma 4, del D.P.C.M. 09/04/2001 riguardante l'“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
- art. 3, comma 12, del Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario, Regione Veneto, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 17/05/2016.

Eventuali nuovi e diversi presupposti normativi comportano *de jure* la coerente modifica/integrazione del presente Regolamento.

**Art. 3 – Forme di collaborazione**

Le attività per le quali sono previste forme di collaborazione sono le seguenti:

- a. servizi informativi generali e di orientamento per gli studenti, in particolare a favore delle matricole;
- b. servizio di tutorato e accoglienza nelle residenze universitarie dell'ESU di Venezia;
- c. interventi destinati all'assistenza degli studenti con disabilità;
- d. attività di assistenza per gli studenti coinvolti nei programmi di mobilità internazionale;
- e. collaborazione nei servizi di supporto all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni culturali, scientifiche e/o ricreative;



- f. attività di schedatura, memorizzazione e registrazione dati, nonché di classificazione e conservazione del materiale di archivio;
- g. utilizzo di apparecchiature informatiche ed audiovisive;
- h. collaborazione nell'ambito delle aule studio, delle biblioteche e di ogni altro luogo aperto agli studenti.
- i. collaborazione nella realizzazione delle progettualità aziendali;

Per tali attività l'ESU di Venezia può predisporre adeguati corsi di preparazione la cui frequenza è obbligatoria a pena di decadenza della collaborazione.

Le prestazioni oggetto della collaborazione non determinano in alcun modo l'assunzione di responsabilità amministrative.

#### **Art. 4 – Modalità**

L'ESU di Venezia realizza, con propri fondi e modalità, forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi, attingendo alle graduatorie predisposte da Ca' Foscari, IUAV, Accademia di Belle Arti e Conservatorio per le medesime finalità.

Qualora tali graduatorie siano esaurite o non disponibili, l'ESU di Venezia attinge alle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio regionale e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli studenti idonei non beneficiari, ove presenti (così come indicato nel "Piano Annuale degli Interventi di attuazione del Diritto allo Studio Universitario", approvato con delibera della Giunta Regionale n.676 del 17/05/2016).

#### **Art. 5 – Durata e corrispettivo**

Il rapporto di collaborazione ha un limite massimo di 200 ore per ciascun anno accademico.

Il corrispettivo orario attribuito per la prestazione sarà garantito nel medesimo importo riconosciuto dalle Università e dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica attive in Venezia di appartenenza.

Il corrispettivo massimo riconoscibile ad ogni singolo studente è di € 3.500,00 annui ed è esente da qualsiasi imposizione fiscale ai sensi dell'art. 11 comma III del D. Lgs. 68/2012.

L'importo è corrisposto in un'unica soluzione al termine della rapporto di collaborazione, previa attestazione da parte del responsabile della struttura di assegnazione dell'attività svolta.

In caso di interruzione della collaborazione, è fatto salvo il diritto al corrispettivo relativo alle attività svolte.

La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Inoltre, la collaborazione cessa in seguito alla decadenza dello status di studente universitario.

#### **Art. 6 – Limiti, copertura finanziaria e assicurativa**

L'assegnazione delle collaborazioni avviene nei limiti delle risorse disponibili stanziato nel bilancio di previsione. Le Università e le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica attive in Venezia provvedono alla copertura assicurativa contro



gli infortuni anche a favore degli studenti occupati nelle attività a tempo parziale presso l'ESU di Venezia (D.Lgs. n.68/2012).

#### **Art. 7 – Compiti del Responsabile della Struttura**

Il Responsabile della Struttura aziendale controlla il corretto svolgimento della collaborazione, tenendo in considerazione le necessità del Servizio e gli impegni didattici degli studenti collaboratori. In relazione al tipo di servizio offerto con la collaborazione, verrà garantita una formazione adeguata al collaboratore non inclusa nelle ore di collaborazione, al fine di poter eseguire efficacemente le attività richieste. Al termine della collaborazione redige una relazione conclusiva di valutazione sull'attività svolta che viene trasmessa all'Ufficio Ragioneria per la liquidazione del corrispettivo. L'attribuzione di una valutazione negativa sulla attività di collaborazione prestata nell'anno accademico precedente costituisce causa di inammissibilità alla selezione dell'anno successivo.

#### **Art. 8 – Obblighi del collaboratore**

Il collaboratore è tenuto a svolgere l'attività assegnata con diligenza e in linea con le disposizioni del Responsabile della Struttura, registrando le ore di servizio effettuate su un apposito foglio presenze che verrà controfirmato dal Responsabile della Struttura.

#### **Art. 9 – “Patto di collaborazione”**

Il collaboratore e l'ESU di Venezia sottoscrivono un “Patto di collaborazione” per lo svolgimento dell'attività a tempo parziale, in cui vengono indicati:

- i dati dello studente e dell'Ufficio presso cui viene prestata la collaborazione;
- la durata e il corrispettivo orario;
- il tipo di attività;
- l'espressa menzione che la collaborazione non configura un rapporto di lavoro subordinato;
- l'espressa menzione che il rapporto decade per inadempienze dello studente collaboratore;
- l'espressa menzione che il corrispettivo è esente da imposte;
- l'espressa menzione che lo studente riceve il Codice di Comportamento (D.p.r. 62/2013).

#### **Art. 10 – Decadenza del rapporto di collaborazione**

La collaborazione si ritiene risolta nei seguenti casi:

- nell'eventualità che l'assenza dal servizio non risulti giustificata o sia venuta a mancare una preventiva comunicazione;
- per mutuo consenso dalle parti;
- per incapacità o inadempienze accertate a svolgere la prestazione richiesta da parte dello studente;
- per impossibilità sopravvenuta.

Lo studente che cesserà il rapporto di collaborazione percepirà il corrispettivo delle ore fino a quel momento effettuate.



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario



REGIONE DEL VENETO

### **Art. 11 – Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme di legge nonché i provvedimenti amministrativi della Regione del Veneto e dell'ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia.